

<b>Città Metropolitana**</b>	<b>Regione a statuto ordinario</b> (rispetto alla Città Metropolitana)	<b>Regione a statuto speciale</b> (in aggiunta alle competenze della Regione a statuto ordinario)
<p><b>DA EX-PROVINCIA*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pianificazione territoriale</b> , tutela e valorizzazione <b>ambiente</b></li> <li>• Pianificazione dei <b>servizi di trasporto</b> nonche' costruzione e gestione delle <b>strade provinciali</b></li> <li>• Raccolta ed elaborazione di <b>dati</b>, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</li> <li>• Programmazione provinciale della <b>rete scolastica</b></li> <li>• Gestione dell'<b>edilizia scolastica</b></li> <li>• controllo dei fenomeni <b>discriminatori</b> in ambito <b>occupazionale</b> e promozione delle <b>pari opportunità</b></li> </ul>	<p><i>Lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale</i></p> <p><b>Materie competenza residuale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• polizia amministrativa locale</li> <li>• istruzione</li> <li>• formazione professionale</li> <li>• commercio</li> <li>• industria</li> <li>• turismo</li> <li>• artigianato</li> <li>• agricoltura</li> <li>• assistenza sociale</li> </ul>	<p><i>Lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica</i></p> <p><b>Autonomia legislativa</b></p> <p>Sono previsti <b>tre tipi di potestà legislativa</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>potestà esclusiva</b>, che è la più caratteristica</li> <li>• <b>potestà legislativa concorrente</b>, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate;</li> <li>• <b>potestà integrativa e attuativa</b> che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque, la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Piano strategico triennale del territorio</b></li> <li>• Strutturazione di <b>sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici</b></li> <li>• <b>Mobilità e viabilità</b></li> <li>• Promozione e coordinamento dello <b>sviluppo economico sociale</b></li> <li>• Promozione e coordinamento dei <b>sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione</b></li> </ul> <p>*Nel rispetto della programmazione regionale</p> <p>**Funzioni trasferite alla Regione, prima conferite alla Provincia di Milano: <b>agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia</b></p>	<p><b>Materie competenza residuale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni</li> <li>• commercio con l'estero</li> <li>• tutela e sicurezza del lavoro</li> <li>• tutela della salute</li> <li>• protezione civile</li> <li>• governo del territorio</li> <li>• porti e aeroporti civili</li> <li>• grandi reti di trasporto e navigazione</li> <li>• produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia</li> <li>• coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario</li> </ul>	<p><b>Autonomia amministrativa</b></p> <p><b>Parallelismo delle funzioni:</b> la Regione ha la competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa, in forza dello Statuto ma anche della clausola di equiparazione ex art. 10 l. cost. 3/2001. Pertanto la competenza amministrativa generale non è attribuita ai Comuni, come invece accade nelle Regioni a Statuto ordinario</p> <p>La legge di attuazione della riforma del Titolo V, legge 131/2001 (cosiddetta "legge <b>La Loggia</b>") prevede [...]il trasferimento delle competenze amministrative "ulteriori" [...] da parte dello Stato alle Regioni a mezzo di decreti legislativi di attuazione.</p>
<p>Dotata di proprio demanio e patrimonio ha <b>autonomia finanziaria di entrata e di spesa</b> e può ricevere dallo Stato e dalle regioni quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa; la potestà impositiva invece deve, necessariamente, operare, in via regolamentare, all'interno di leggi regionali o statali</p> <p>Restano ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle Regioni nelle materie di cui all'Articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione (comma 45).</p> <p>Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. (comma 46)</p>	<p>Dotata di proprio demanio e patrimonio ha <b>autonomia finanziaria di entrata e di spesa</b> e può stabilire e applicare tributi ed entrate propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all'art. 117, terzo comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo</p> <p>Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma dell'art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi nelle materie concorrenti</p>	<p><b>Autonomia finanziaria</b></p> <p>Le Regioni e Province ad autonomia speciale hanno sempre goduto della possibilità di istituire con legge tributi propri [...] <b>percentuale di compartecipazione ai tributi erariali era molto più alta di quella delle Regioni di diritto comune [...] tra 5% ed il 100%</b>. In Sicilia addirittura l'intero gettito dei tributi erariali spetta alla Regione, ed è lo Stato a compartecipare.</p>